



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 giugno 2016
(OR. en)

6296/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0037 (NLE)**

**ACP 29
WTO 37
COAFR 37
RELEX 118**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner
della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte,
e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4,
e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro¹, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
- (2) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha pertanto autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
- (3) I negoziati si sono conclusi e un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (la Repubblica del Burundi, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita della Tanzania e la Repubblica dell'Uganda), da da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro (l'"accordo"), è stato siglato il 16 ottobre 2014.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3, accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

- (4) L'articolo 139, paragrafo 4, dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (5) L'accordo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1. L'accordo è applicato a titolo provvisorio a norma del suo articolo 139, paragrafo 4, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione, in attesa che siano espletate le procedure per la sua conclusione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.
2. Le seguenti disposizioni dell'accordo non sono applicate a titolo provvisorio dall'Unione:
 - articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e l), nella misura in cui riguarda il sostegno degli Stati membri alla gestione sostenibile delle foreste;

– articolo 102, paragrafo 3.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale, Serie C, un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
